

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 396 DEL 30/12/2011.

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 09:30 la Giunta Provinciale si è riunita nella sede provinciale.

All'appello risultano:

SCHNECK ATTILIO	Presidente	Presente
SECCO DINO	Vicepresidente	Presente
BONOTTO MARTINO	Assessore	Presente
FORTE GIOVANNI MARIA	Assessore	Presente
GALVANIN NEREO	Assessore	Presente
MARTINI MORENA	Assessore	Presente
MONDARDO ANTONIO	Assessore	Presente
PELLIZZARI ANDREA	Assessore	Presente
PELLIZZARI PAOLO	Assessore	Presente
SANDONA' CRISTIANO	Assessore	Presente
SPIGOLON MARCELLO	Assessore	Presente
VASCON LUIGINO	Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Generale MACCHIA ANGELO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la presenza del numero legale, il signor SCHNECK ATTILIO nella sua qualità di Presidente della Provincia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione avente ad

OGGETTO: ELITE AMBIENTE S.P.A. - TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE. D.LGS. N. 152/06, L.R. N. 10/99, L.R. N. 3/00.

Numero allegati: 3

OGGETTO: ELITE AMBIENTE S.P.A. - TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE. D.LGS. N. 152/06, L.R. N. 10/99, L.R. N. 3/00.

L'Assessore Antonio Mondardo sottopone all'approvazione il seguente provvedimento:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- tra le competenze individuate in capo alla Provincia dalla Legge Regionale n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni rientra la valutazione d'impatto ambientale e l'approvazione di progetti relativi alla realizzazione di "Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97" ed "Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 del D.Lgs. n. 22/97";
- con DGR n. 1539 del 27/9/2011 la Giunta regionale ha fornito gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d'impatto ambientale di coordinamento tra le disposizioni della Legge Regionale n. 10/99 e le successive normative nazionali;
- nel citato provvedimento la Giunta regionale ha tra l'altro confermato che le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province, secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. n. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo";

Preso atto che:

a) in data 30/06/2011 (prot. n. 47034 del 1/7/2011) la società Elite Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Natta n. 13 in comune di Brendola (VI) ha depositato lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica ed il progetto definitivo relativo al trasferimento dell'impianto di recupero rifiuti dal sito in via Natta 13 al sito in via Mazzini 11 in comune di Brendola, localizzato al foglio catastale n. 11, mappale n. 116, del Comune di Brendola;

b) la tipologia progettuale in esame è ricompresa al punto 7 lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06;

c) la società Elite Ambiente S.p.A. provvedeva in data al 13/7/2011 alla pubblicazione dell'ultimo annuncio del deposito sul quotidiano "Il Gazzettino";

d) la società Elite Ambiente S.p.A. provvedeva alla presentazione al pubblico in data 26/7/2011;

Visto che non sono pervenute osservazioni/pareri ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il parere favorevole di impatto ambientale espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale nella riunione del 2/12/2011 ai sensi della L.R. n. 10/99, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di approvazione del progetto espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 con funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora sostituito dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06) nella riunione del 29/8/2011, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la richiesta del Comune, in sede di riunione della Commissione V.I.A., di prevedere il trasferimento dell'attività nel più breve tempo possibile;

Ritenuto pertanto prevedere la presentazione del piano di monitoraggio della falda prima dell'avvio impianto all'interno del piano di monitoraggio delle restanti componenti ambientali e la produzione all'interno del documento di collaudo di una sessione di analisi "pre-operam" al fine di poter verificare eventuali successivi inquinamenti dovuti all'attività in oggetto;

Rilevato che la ditta ha presentato in data 27/12/2011 planimetria con lay out aggiornato secondo le indicazioni riportate nei pareri di cui sopra nonché nota integrativa in cui vengono eliminate alcune aree di stoccaggio ed altre spostate all'interno;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della L.R. n. 10/99 e ribadito nel decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 02/02/2000, la Giunta Provinciale è competente all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale nn. 39644/396 del 20/7/2000, la competenza per l'approvazione dei progetti di impianti di recupero di cui sopra rientra tra le competenze della Giunta Provinciale;

Visti:

- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 10/99 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/00 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1539 del 27/9/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli espressi nella seduta 2/12/2011 dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale e dalla Commissione

Valutazione Impatto Ambientale provinciale integrata, come da documento A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto di impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Via Mazzini del comune di Brendola, presentato dalla società Elite Ambiente S.p.A., nel sito individuato al foglio catastale n. 11, mappale n. 116, del Comune di Brendola;

2. DI ESPRIMERE, ai sensi del del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 10/99, condividendo e facendo proprio il parere sopraindicato, giudizio favorevole di compatibilità ambientale con le prescrizioni nello stesso riportate.
3. DI AUTORIZZARE la realizzazione degli interventi e l'esercizio provvisorio con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 3/2000 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere di compatibilità ambientale (allegato A) e delle prescrizioni del Dirigente del Settore Ambiente (allegato B).
4. DI DARE ATTO che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio restano subordinati alla presentazione della comunicazione di inizio attività, corredata dalla dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla nomina del tecnico responsabile, da planimetria con layout aggiornato come da nota integrativa prot. 89525 del 28/12/2011 e dalla presentazione delle garanzie finanziarie secondo le disposizioni di cui agli artt. 25, 26 e 27 della L.R. n. 3/2000 nonché della d.G.R.V. n. 2528/99;
5. DI RICHIAMARE l'obbligo, così come delineato nel parere di compatibilità ambientale, di trasmettere prima dell'avvio impianto il piano di monitoraggio ambientale con tempistiche e modalità di campionamento per le varie componenti ambientali, nonché il Certificato di Prevenzione Incendi o documentazione attestante la conformità antincendio ai sensi della normativa vigente;
6. DI RICORDARE che l'esercizio definitivo dell'impianto rimane condizionato ad espresso provvedimento di autorizzazione definitiva;
7. DI PRECISARE che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, concessioni, autorizzazioni di competenza di organi regionali; provinciali e comunali necessari per la realizzazione del progetto e che la ditta rimane impegnata ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad autorità diverse da quelle richiamate;
8. DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, autorizza lo scarico in fognatura di tutte le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale di pertinenza della ditta alle condizioni/prescrizioni stabilite dall'Ente gestore della fognatura stessa;
9. DI PRECISARE che nella realizzazione del progetto e nella gestione dell'impianto dovrà essere garantita in ogni fase la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
10. DI SEGNALARE che la presente autorizzazione è valida unicamente per quanto richiesto e presentato nella domanda di autorizzazione ed eventuali variazioni del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere preventivamente autorizzate e che è demandata al Dirigente del Settore Ambiente l'eventuale aggiornamento della tabella 2 e seguenti dell'allegato B;

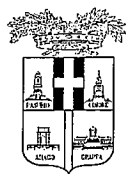
11. DI RICORDARE, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, che il presente provvedimento decade automaticamente qualora i lavori non vengano iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio, entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori, ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio;
12. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
13. DI INFORMARE che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Ambiente - Servizio cave, miniere, V.I.A. e biodiversità della Provincia di Vicenza, Contrà San Marco 30, Vicenza.
14. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al soggetto proponente, al Sindaco del Comune di Brendola, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza e al Servizio Acqua Suolo Rifiuti di questa Provincia. Agli Enti si ricorda la rispettiva competenza in materia di vigilanza e controllo ai sensi delle vigenti norme.
15. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web provinciale e di informare la ditta che dovrà pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il presente provvedimento per estratto, con l'indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso può essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina





Allegato alla deliberazione
di Giunta Provinciale
n. 396 del

30/12/11

PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Contrà San Marco, n. 30 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444/908111 - Partita I.V.A.: 00496080243 - Codice Fiscale: 00496080243

Parere n. 12/2011 del 2/12/2011

Oggetto: DOMANDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE) AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M. E I. E DELL'ART. 23 DELLA L.R. 10/99.

PROPONENTE: ELITE AMBIENTE Srl

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Natta, 13 36040 Brendola (VI)

TIPOLOGIA ATTIVITA': impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non, in regime ordinario.

MOTIVAZIONE V.I.A: trasferimento impianto di recupero rifiuti.

COMUNE INTERESSATO: Brendola (VI)

DATA DOMANDA: 30/6/2011 (prot. n. 47034 del 1/7/2011)

DATA PUBBLICAZIONE: 13/7/2011

Parere ex art.17 LR 10/1999 da parte dei comuni interessati: comune di Brendola: Parere preventivo per il trasferimento attività all'interno del Comune di Brendola in data 14 ottobre 2009 con le prescrizioni che in sintesi di seguito si riportano

1) per quanto concerne gli aspetti edilizio-urbanistici, si richiama il rispetto degli art. 23 bis e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti e adottate e del Piano di recupero "Area produttiva di via Soastene";

2) dal punto di vista ambientale, la Ditta dovrà produrre la proposta di classificazione industria insalubre da parte della competente Ulss in base a quanto previsto dal D.M. 05/09/1994.

OSSERVAZIONI: nessuna

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Progetto Definitivo
- Elenco CER
- Aut. 054/08
- Piano di gestione operativa
- Studio d'Impatto Ambientale
- Riassunto non Tecnico
- Elenco Amministrazioni competenti per l'esercizio:
- Comune di Brendola:
- Domanda di trasferimento attività
- Parere del Comune di Brendola sul trasferimento
- Azienda insalubre
- Acque del chiampo - domanda di allacciamento alla rete
- VVFF - domanda di approvazione progetto
- Provincia di Vicenza - autorizzazione all'esercizio impianto di recupero rifiuti in regime ordinario
- Dichiarazione Esclusione VINCA
- Elaborati grafici
- Inquadramento territoriale
- Lay-out produttivo
- Emissioni

- Scarichi idrici (rete interna vasche)
- Logistica
- Antincendio
- Prospetti
- Bibliografia
- Relazione Geologica
- Valutazione Impatto acustico
- CDU
- Piano di Ripristino Ambientale
- Relazione fotografica
- Copia avviso a mezzo stampa

Integrazioni agli atti in data 7/7/2011 (prot. n. 48974 del 8/7/2011)

- Contratto di locazione ad uso non abitativo tra Ventel Sistemi s.r.l. e Elite Ambiente s.r.l.;
- Elaborato grafico: prospetti.

Integrazioni agli atti in data 16/11/2011 con prot. n. 79417

- Risposta alle integrazioni richieste in riferimento al provvedimento della Provincia di Vicenza prot. 70737 del 12 ottobre 2011
- Allegati:
- Documentazione di previsione dell'Impatto Acustico – rev.02
- Scheda tecnica cemento osmotico
- Quadro sinottico del programma di monitoraggi per le varie componenti ambientali coinvolte
- Richiesta inoltrata ad Acque del Chiampo Spa
- Piano di Ripristino dell'esistente sito in via Natta 13, Brendola
- Elenco CER gestiti e codifica dei materiali in uscita dalle operazioni di recupero
- Scheda Cabina di pretrattamento
- Scheda rilevatore multigas
- Scheda abbattitore odori
- Scheda di caratterizzazione dei rifiuti
- Scheda tecnica CALAMIT Metal Detector
- Valutazione conformità impianti, ai sensi del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 - RAEE
- Valutazione conformità impianti, ai sensi del D.Lgs. 188 del 20 novembre 2008 - Rifiuti di pile e accumulatori
- Tabella dimensioni/volumetrie e capacità aree di stoccaggio
- Tabella CER per aree di stoccaggio
- Tavole allegate:
- I. Tavola tettoie, rev 11/11/2011
- II. Tavola lay out, rev 11/11/2011
- III. Tavola viabilità, rev 11/11/2011
- IV. Tavola fognatura, rev 11/11/2011
- V. Tavola schema emissioni in atmosfera, rev 11/11/2011

PREMESSA

La società ELITE Ambiente S.r.l. ha intenzione di trasferire all'interno dello stesso comune di Brendola (VI), il proprio impianto di recupero rifiuti da via Natta n. 13 a via Mazzini n. 11

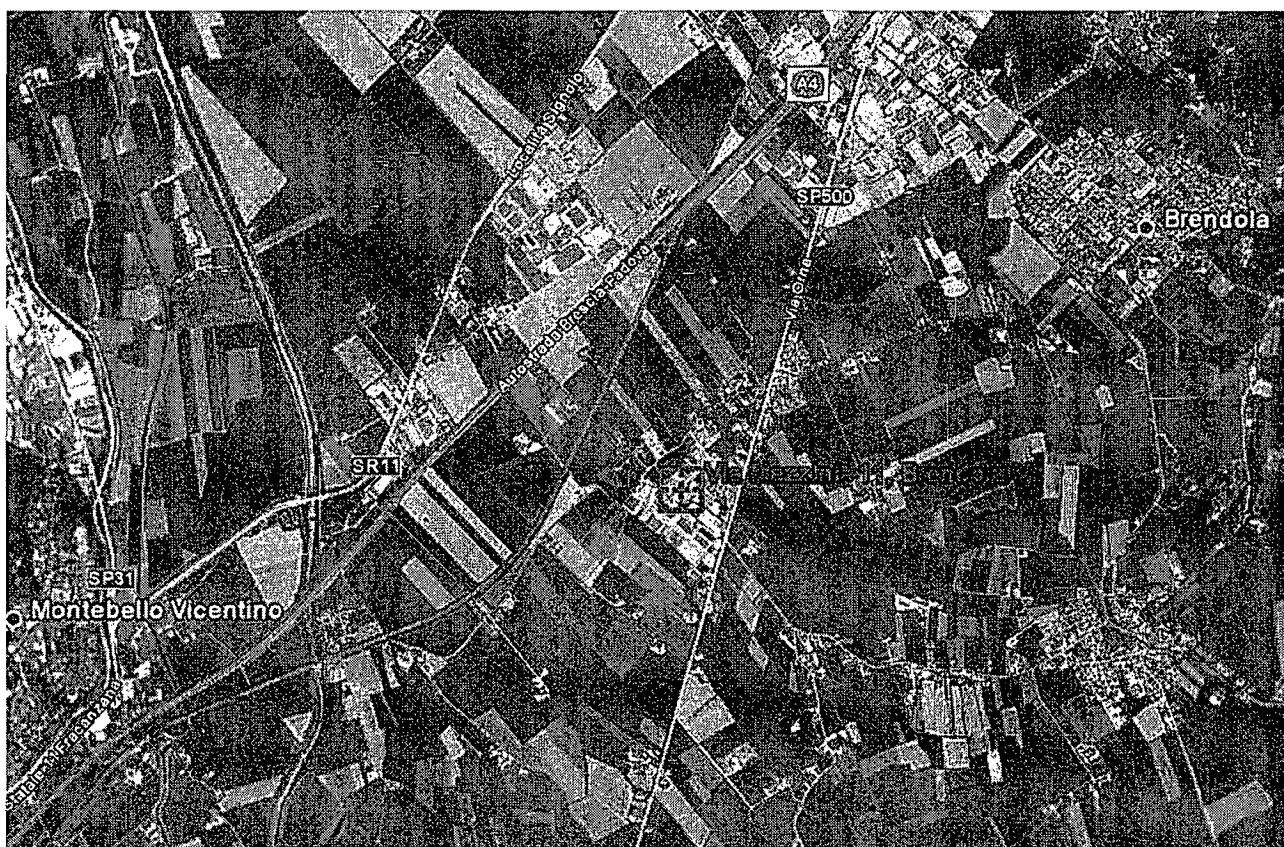
Le motivazioni di tale trasferimento sono:

- acquisto di un capannone nel comune di Brendola da parte della società immobiliare del gruppo – Ventel Sistemi srl;
- incremento del 20% della superficie coperta del nuovo capannone;
- miglioramento del lay-out interno e dell'accesso allo stabilimento da parte dei trasportatori;
- maggior efficienza, ordine e conseguente razionalizzazione delle attività;
- innalzamento dei margini di sicurezza operativi grazie una viabilità più razionale.

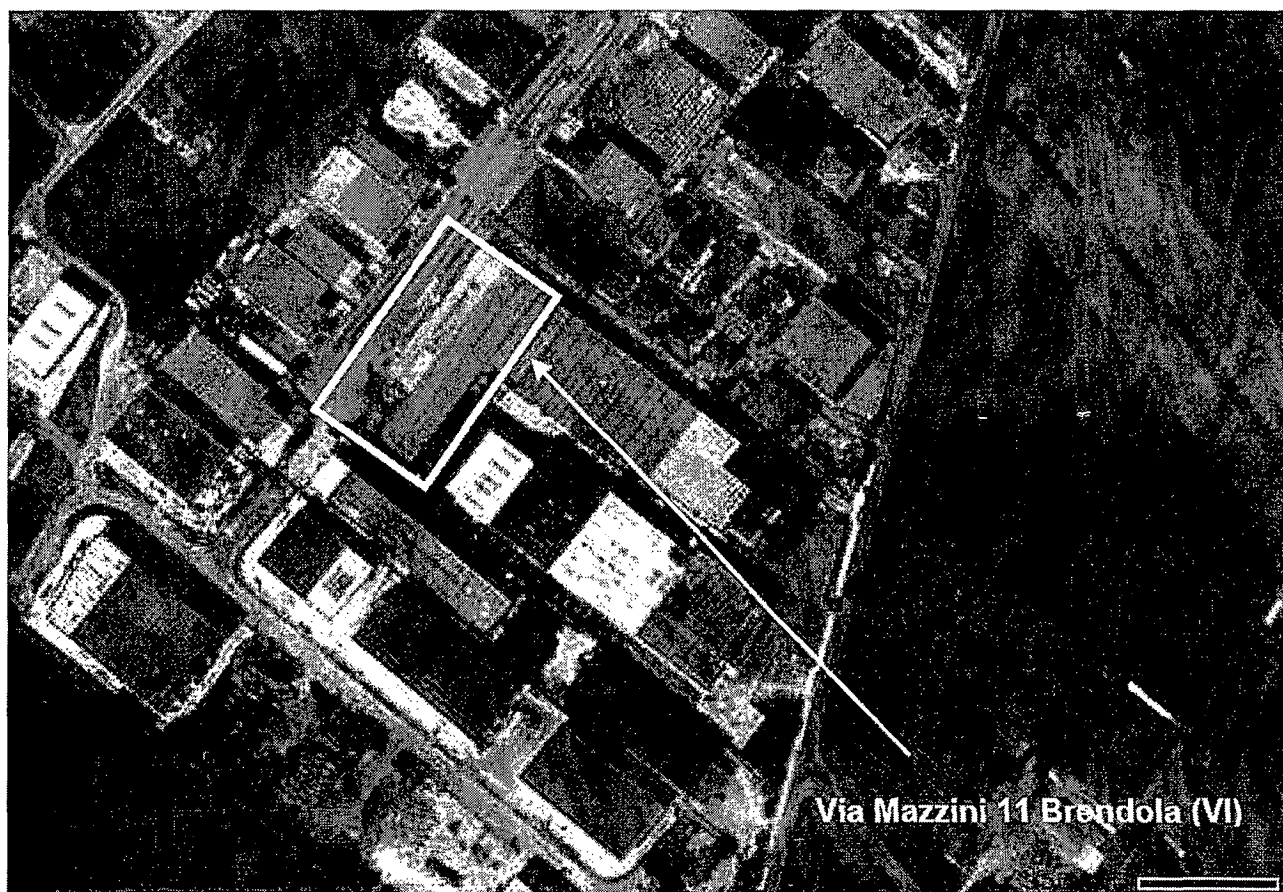
La medesima gestione verrà effettuata anche nel nuovo sito di via Mazzini, 11.

Brendola è situata nella periferia di Vicenza, ed essendo uno dei comuni che accoglie i Colli Berici, viene anche inclusa nell'Area Berica.

La distanza del sito di via Mazzini,11 rispetto al sito attuale di Elite Ambiente S.r.l. in via Natta, 13 è di circa 2 km.



Il sito d'impianto non é incluso in alcun ambito naturalistico di livello regionale adibito ad area di tutela paesaggistica, né é prossimo a zone umide o riserve integrali dello Stato. Il sito, inoltre, non ricade negli ambiti previsti dal P.T.R.C. per l'istituzione di parchi e riserve naturali, parchi naturali-archeologici e riserve archeologiche di interesse regionale, né in aree di massima tutela paesaggistica.



Vista aerea dello stabilimento

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RAPPORTO AMBIENTALE

In merito alla gestione rifiuti si riportano i riferimenti del: Rapporto Ambientale - Coerenza con la Nuova Strategia dell'Ue in materia di sviluppo sostenibile. Vi si trovano alcuni importanti riferimenti alla gestione dei rifiuti in Veneto, dai quali si evince che "Il trend temporale dei rifiuti pericolosi appare in forte ascesa, con un dato medio regionale che supera il 30% di crescita. [...] Per quanto concerne l'impiantistica, complessivamente la Regione è dotata di 462 ecocentri e quasi 2.000 impianti di gestione rifiuti."

PTRC - INDICAZIONI SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI E TEMATISMI

- Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo: MONTI BERICI - FATTORI DI RISCHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITÀ

"La principale fragilità situata nei pressi del sito in esame è costituita dai monti Berici che, dalla fascia pedemontana, si protendono nella pianura costituendo un caposaldo di semi-naturalità residuale, sebbene molto intaccati dalle attività antropiche (...) e dall'importante fascio infrastrutturale e insediato associato al tracciato dell'A4 tra Verona e Vicenza."

- Tema 2 - Trasporti sostenibili

Il tema si pone come obiettivo generale l'impegno a garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente. In particolare: pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le emissioni di gas serra dovute ai trasporti.

- Tema 4 - Conservazione e gestione delle risorse naturali

Il tema si pone come obiettivo generale l'impegno a migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali, riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici. In particolare: Evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.

- Tema: ENERGIE E RISORSE e AMBIENTE

Obiettivo 3 : Ridurre le pressioni antropiche e accrescere la qualità ambientale.

Obiettivo strategico: Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti.

Obiettivo operativo: Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e ottimizzarne la gestione su tutto il territorio.

- f) Norme tecniche, CAPO II – AMBIENTE, ARTICOLO 33 - Ubicazione degli impianti

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

PTRC – TAVOLE

- Tav. 01a Uso del suolo – Terra Brendola è un'area agropolitana ad elevata utilizzazione agricola
- Tav. 01b Uso del suolo - Acqua Brendola è area di tutela degli acquiferi
- Tav. 02 Biodiversità - Biodiversità medio alta per Brendola
- Tav. 03 Energia e Ambiente Brendola inquinamento da NOx da 0 a 10 microgrammi/m³: sono presenti elettrodotti
- Tav. 04 Mobilità Brendola è attraversata da strade statali, regionali e provinciali densità 0,10-0,37 abitanti ettaro
- Tav. 05a Sviluppo economico produttivo Brendola ha un'incidenza delle superficie ad uso industriale > 0,05
- Tav. 05b Sviluppo economico turistico Brendola promuove le produzioni tipiche
- Tav. 06 Crescita sociale e culturale Nulla di rilievo per Brendola
- Tav. 07 Montagna del Veneto Non pertinente per Brendola
- Tav. 08 Città, motore di futuro Brendola è al confine dell'ambito di riequilibrio territoriale Vicenza/Montebelluna
- Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole + legenda)
- Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto

P.P.G.R.U. PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani viene attuata tramite un piano regionale che si articola in sette piani provinciali.

Il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2000 n. 451 è stato elaborato al fine di:

- a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
- b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;
- c) dettare i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
- g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
- h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.

P.R.R.S. PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

La Giunta Regionale Veneta nel febbraio 2000 ha adottato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali. Il piano provvede a:

- a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c) dettare criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- e) definire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

"LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA REGIONE VENETO" – Studio condotto dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV

Lo studio, condotto dal servizio dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti dell'Arpav, riassume la situazione aggiornata ai dati del 2003, relativa alla produzione e alla gestione dei rifiuti speciali nel Veneto ed il trend con il quale si sta evolvendo negli ultimi anni la questione rifiuti speciali pericolosi e non.

Lo studio evidenzia che l'andamento generale della produzione dei rifiuti speciali complessivamente generati segue quello del PIL, quindi, in generale, l'andamento della produzione dei rifiuti segue quello della produzione di beni, ovvero l'andamento economico. La produzione di rifiuti speciali è stata originata particolarmente da alcune macroattività ISTAT che hanno inciso per il 76% della produzione regionale di rifiuti speciali nel 2003: si tratta della fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (lavorazione della pietra); dello smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, delle costruzioni e della produzione di metalli e loro leghe.

Analogamente, nel corso del 2003, in Veneto, sono state prodotte 663.840 tonnellate di rifiuti pericolosi, pari al 7,9% della produzione totale di rifiuti speciali. La provincia con la massima produzione ed incidenza di rifiuti speciali pericolosi è stata quella di Verona, per la presenza di attività di lavorazione della pietra, seguita dalla Provincia di Vicenza, per la presenza del polo conciario. Le attività economiche rientranti nella categoria ISTAT "Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali" (industria petrolchimica) sono state nel 2003 le maggiori responsabili della produzione di rifiuti speciali pericolosi nel Veneto.

Lo studio evidenzia infine che la regione Veneto ha promosso e promuove tutt'ora l'incentivazione delle attività di recupero dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non, come dimostra l'approvazione di un accordo di programma stretto dalla Regione Veneto, le associazioni di categoria ed i soggetti privati operanti nel settore. Questo accordo quadro ha come obiettivi principali e concreti quello di diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività dell'edilizia; quello di sviluppare le attività di recupero e riciclaggio nel territorio; quello di utilizzare maggiormente materiali recuperati sia nelle pubbliche amministrazioni che tra i privati ed infine quello di semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese che gestiscono i rifiuti stessi.

POLITICHE REGIONALI E COMUNITARIE IN MATERIA DI RIFIUTI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa ambientale generale di riferimento comprende:

- rifiuti (D.Lgs. 152/2006 -- Testo unico ambientale e successive modifiche ed integrazioni PARTE QUARTA, LR 3/2000 e L.R. 33 de16/4/85 e smi);
- prelievi e scarichi idrici (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni PARTE TERZA);
- scarico acque meteoriche dilavamento piazzale in acque bianche (DGRV 4453/04 art 38 c. 2);
- sicurezza sul lavoro e antincendio (D.Lgs. 81/08 -- normativa quadro sulla sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, DPR 37/1998);
- emissioni (D.Lgs. 152/06 -- emissioni in aria da impianti industriali e successive modifiche ed integrazioni PARTE QUINTA);

- rumore (DLgs 81/08 -- esposizione dei lavoratori al rumore; Legge quadro n 447/95; Piani di classificazione acustica del territorio comunale di Brendola con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 17 agosto 2000)

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE (PRRA) E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006. Il Piano è stato approvato in via definitiva con Deliberazioni della Giunta Regionale n.2884 del 29 Settembre del 2009.

Il PTA comprende i seguenti tre documenti:

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.

b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità.

Il sito in esame appartiene al bacino idrografico Agno-gorzone, che comprende le seguenti unità idrografiche:

- Fiume Agno-Guà
- Sottobacino del Poscola
- Sottobacino del Brendola
- Canali della bassa pianura

I dati confermano una situazione dei corsi d'acqua parzialmente degradata.

PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA

Con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004.

Il Piano sottolinea che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscano un obiettivo irrinunciabile ed inderogabile in tutte le politiche della regione Veneto, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e dell'ambiente. Il piano, revisionato ogni tre anni entro il 31 maggio, sottolinea come nell'ultimo decennio si sia verificata una netta inversione di tendenza: da un inquinamento dell'atmosfera originato soprattutto dalle attività industriali si è passati ad un inquinamento dell'atmosfera originato in prevalenza dai veicoli a motore a causa del crescente numero del parco circolante e della congestione del traffico.

Nel Piano si legge che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 assegna alle regioni il compito di effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria sul proprio territorio, attraverso l'individuazione di zone a diverso grado di criticità rispetto ai valori limite previsti dalla normativa per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare devono essere individuate tre tipi di zone:

- zone dove devono essere applicati Piani d'Azione. Sono zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- zone dove devono essere applicati Piani di Risanamento. Sono zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il margine di tolleranza;
- zone dove devono essere applicati Piani di Mantenimento. Sono zone dove i livelli degli inquinanti atmosferici non raggiungono valori limite per la salvaguardia della salute della popolazione ivi residente.

Le rilevazioni effettuate a Brendola nel 2010 hanno misurato i livelli di:

- monossido di carbonio (CO),
- idrogeno solforato (H₂S) o, in alternativa, biossido di zolfo (SO₂),
- biossido di azoto (NO₂),
- ozono (O₃),
- metano (CH₄)
- idrocarburi non metanici (NMHC),
- PM₁₀,
- benzene,
- toluene.

PIANO DI MANTENIMENTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

Il Piano comunale di mantenimento per il contenimento degli inquinanti atmosferici è stato stipulato tra la Provincia di Vicenza e tutti i comuni della provincia stessa in attuazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Esso individua alcune misure da adottare per contenere e possibilmente diminuire il quantitativo di inquinanti presenti in atmosfera. In particolare sono state adottate le seguenti misure:

- Applicazione del bollino Blu a tutti i veicoli transitanti nella Provincia di Rovigo accompagnato da regolare certificato di controllo delle emissioni;
- Effettuazione di una campagna di controlli degli impianti termici ad uso riscaldamento aventi una potenza termica maggiore di 35 KW;
- Effettuazione di una ricerca di tutti gli impianti termici della provincia non alimentati a combustibile gassoso;
- Installazione di filtri antiparticolato sui mezzi di trasporto pubblico;
- Acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni, comunali e provinciali, di veicoli a doppia alimentazione o di sola alimentazione a basso impatto ambientale;
- Divieto di accendere fuochi all'aperto;
- Obbligo di spegnimento dei veicoli durante lunghi momenti di sosta;
- Diffusione ai cittadini di comportamenti individuali atti alla salvaguardia della salute;
- Diffusione ai cittadini di comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria.

Dal piano si legge che i comuni della Provincia di Vicenza si impegnano inoltre ad eseguire una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza per favorire il risparmio energetico e ad incrementare la presenza di percorsi ciclabili e turistici ed aree di mitigazione ambientale (nuove piantumazioni e barriere sempreverdi).

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Questo strumento di programmazione fornisce un quadro razionale di sviluppo del territorio e costituisce un punto di riferimento per i soggetti economici, sociali e culturali, sia pubblici che privati, che operano sul territorio provinciale

Il Piano riporta degli importanti elementi sulla gestione dei rifiuti nella Provincia di Vicenza:

"Andamento della produzione dei rifiuti a livello provinciale 2000 – 2007:

- L'incremento della popolazione dal 2000 al 2007 è stato di 55.781 unità, pari ad un 7% rispetto al dato del 2000;
- l'incremento dei rifiuti nel medesimo periodo è stato di 39.069 t, pari al 12,5% in più rispetto al 2000, ovvero 20 kg all'anno in più da parte di ogni abitante.

L'incremento è in buona parte dovuto ad una maggiore presenza di frazioni raccolte in maniera differenziata, che sono state in costante crescita: 78.764 le tonnellate in più nel 2007 rispetto a quelle del 2000, pari al 70% in più.

Per quanto riguarda il 2007 si sono verificate due interessanti inversioni di tendenza rispetto all'anno precedente: la diminuzione sia della produzione complessiva di rifiuti, anche se lieve, sia della quantità destinata allo smaltimento, che scende sotto le 160.000 t/anno. L'altro dato rilevante è quello dell'incremento di circa 2 punti percentuali nella raccolta differenziata, dopo quattro anni di valori pressoché costanti."

Per il comune di Brendola il PTCP rimanda al Piano d'Area Monti Berici approvato dal CRV n. 31 del 9.07.2008, che non riporta specifiche indicazioni sulla gestione dei rifiuti speciali.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)

La localizzazione urbanistica del sito di progetto di Via Mazzini è compatibile con il PRG comunale, poiché insiste nell'area comunale di Brendola denominata zona "D" - produttiva, Sottozona "D1/A" - zona produttiva esistente.

La realizzazione del progetto non prevede l'acquisizione di nuove aree di terreno adiacenti agli attuali confini. Inoltre non interviene nessun cambiamento nell'uso del suolo. Non si rilevano beni paesaggistici ed ambientali sottoposti a vincolo nelle immediate vicinanze dell'impianto.

Lo S.I.A. non rileva elementi preclusivi al progetto in esame in relazione agli strumenti di pianificazione ai diversi livelli.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La società ELITE Ambiente S.r.l. ha intenzione di trasferire all'interno dello stesso comune di Brendola (VI), il proprio impianto di recupero rifiuti da via Natta n. 13 a via Mazzini n. 11

Le motivazioni di tale trasferimento sono:

- Acquisto di un capannone nel comune di Brendola da parte della società immobiliare del gruppo – Ventel Sistemi srl;
- Incremento del 20% della superficie coperta del nuovo capannone;
- Miglioramento del lay-out interno e dell'accesso allo stabilimento da parte dei trasportatori;
- Maggior efficienza, ordine e conseguente razionalizzazione delle attività;
- Innalzamento dei margini di sicurezza operativi grazie una viabilità più razionale.

L'attività svolta è il recupero di rifiuti, pericolosi e non, in particolare materie plastiche e contenitori in ferro mediante trattamento di macinazione e lavaggio per la produzione di Materie Prime Secondarie (MPS).

Attualmente il sito di via Natta, 13 è autorizzato in regime ordinario per le operazioni di messa in riserva R13, messa in riserva con selezione-cernita e trattamento ed opera in conformità della norma ISO 14001.

La medesima gestione verrà effettuata anche nel nuovo sito di via Mazzini, 11.

I DATI DELL'AZIENDA

- sito di via Natta 13 - Brendola: Autorizzazione alla gestione rifiuti non pericolosi e pericolosi finalizzata al recupero (R13-R5-R4-R3) - Prov. VI n° 054/Suolo Rifiuti/08 del 18 /06/08
- sito di via Pigafetta – Grisignano di Zocco: Autorizzazione della Regione Veneto alla realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime ordinario (R13-R3 e D15-D14-D13) - DGRV n. 92 del 23/01/2007
- Sistemazione area esterna dell'impianto di stoccaggio - DGRV n 2257 del 08/08/2008
- Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. VE 106/O del 21/06/10 cat. 4, 5, 8, 9, 10
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2004
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2008
- Registrazione EMAS
- Attestazione S.O.A. – OG12

Attualmente ELITE Ambiente è organizzata in 4 settori di attività:

Divisione A: il recupero di rifiuti, in particolare materie plastiche e contenitori in ferro mediante trattamento di macinazione e lavaggio (Brendola).

Divisione B: la cernita dei rifiuti recuperabili e la loro riduzione volumetrica, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi (Grisignano di Zocco).

Divisione C: le bonifiche ambientali, la rimozione dei materiali contenenti amianto, la consulenza nel settore Ambientale (attività coordinata dalla sede di Grisignano di Zocco).

Divisione D: la gestione dei servizi pubblici integrativi: Riciclagricola, Artigian, Eco-Gest (attività coordinata dalla sede di Grisignano di Zocco).

CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL'OPERA

Il nuovo impianto in via Mazzini 11 verrà suddiviso in 3 capannoni. Essi sono pre-esistenti e nel momento dell'acquisizione versavano in condizioni di abbandono da anni.

Elite Ambiente S.r.l. ha quindi ristrutturato il complesso industriale, attraverso la rimozione e lo smaltimento dell'eternit presente nella copertura di tutti e tre i capannoni, la risistemazione e riqualificazione dell'area industriale di circa 5000 mq.

Per due dei 3 capannoni Elite Ambiente S.r.l. ha operato una completa ristrutturazione, mentre per quello che versava nella peggiore condizione ha optato per un abbattimento e ricostruzione recuperando i volumi e ampliandoli secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. del comune di Brendola. Quest'ultima porzione, ubicata ad est, interessa le operazioni di selezione dei rifiuti e macinazione di ferro e plastica, quella centrale è adibita alla macinazione di plastica, taglio cisternette e linea RAEE, mentre quella ad ovest è destinata all'attività di messa in riserva dei rifiuti.

Le future tettoie esterne sul lato est saranno destinate alla messa in riserva di rifiuti, quelle presenti sui lati ovest e sud, lungo il confine della proprietà, saranno destinate al deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti (ad es. delle acque derivanti dall'impianto di lavaggio del macinato) e di imballaggi riutilizzabili.

I 3 capannoni hanno altezza massima 10 m, riscontrabile nel capannone 1:

- Capannone 1 mq 1.992
- Capannone 2 mq 900
- Capannone 3 mq 479
- Uffici mq 129
- Area esterna: scoperta mq 2.180
coperta futura mq 470

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo attuato e previsto può essere schematizzato in una serie di fasi lavorative:

- caratterizzazione dei rifiuti in ingresso
- ricevimento del carico
- verifica della corrispondenza alla scheda di caratterizzazione/analisi laboratorio
- messa in riserva in aree apposite con eventuale selezione e cernita
- selezione e cernita di materiali recuperabili
- messa in carico dei rifiuti recuperabili da avviare ad impianti terzi autorizzati
- trattamento (macinazione e lavaggio) delle frazioni recuperabili
- stoccaggio in aree apposite delle materie prime seconde ottenute
- messa in carico dei rifiuti non recuperabili ottenuti e posizionamento in area dedicata
- invio agli impianti finali delle MPS, rifiuti recuperabili e rifiuti non recuperabili

L'impianto provvederà a verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso mediante acquisizione di idonea "certificazione" riportante il processo produttivo d'origine e le caratteristiche chimico-fisiche.

SISTEMI DI CONTENIMENTO EVENTUALE DISPERSIONE EOLICA E SPANTI

Il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica è garantito dallo stoccaggio dei rifiuti esclusivamente all'interno del capannone.

La protezione del suolo viene perseguita evitando che i rifiuti e i loro eventuali percolati vadano a contaminare il suolo ovvero possano infiltrarsi nel sottosuolo; infatti l'area è completamente pavimentata e dotata di pozzetti ciechi per la raccolta degli spanti e colaticci.

MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI (R13)

E' intesa come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l'impianto venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio.

L'attività R13 può prevedere l'accumulo di rifiuti di diversa provenienza ma dello stesso tipo (CER), per la formazione di carichi omogenei. I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva verranno avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (da R1 a R12).

MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI CON SELEZIONE E CERNITA (R12)

Tutte le operazioni di selezione, cernita, aggregazione di frazioni omogenee ed eventuale pressatura dei rifiuti finalizzate ad ottenere frazioni omogenee recuperabili è definita dal codice di recupero R12.

Lo scambio di rifiuti R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) è inteso come l'insieme delle operazioni di pretrattamento, quali: selezione, cernita, separazione meccanica, adeguamento delle dimensioni [frammentazione, compattazione, schiacciatura] e/o miscelazione finalizzate alla preparazione di carichi omogenei in quantità utile per il conferimento ad altre operazioni di recupero e/o impianti.

DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI RECUPERO

LINEA DI SELEZIONE E LAVAGGIO RIFIUTI

- ricevimento del carico

- verifica della corrispondenza alla scheda di caratterizzazione/analisi laboratorio
- messa in riserva in aree apposite con eventuale selezione e cernita
- selezione e cernita di materiali recuperabili
- messa in carico dei rifiuti recuperabili da avviare ad impianti terzi autorizzati
- trattamento (lavaggio) delle frazioni recuperabili
- stoccaggio in aree apposite delle materie prime seconde ottenute
- messa in carico dei rifiuti non recuperabili ottenuti e posizionamento in area dedicata
- invio agli impianti finali delle MPS, rifiuti recuperabili e rifiuti non recuperabili

LINEA DI MACINAZIONE RIFIUTI

- ricevimento del carico
- verifica della corrispondenza alla scheda di caratterizzazione/analisi laboratorio
- messa in riserva in aree apposite con eventuale selezione e cernita
- selezione e cernita di materiali recuperabili
- messa in carico dei rifiuti recuperabili da avviare ad impianti terzi autorizzati
- trattamento (macinazione) delle frazioni recuperabili
- stoccaggio in aree apposite delle materie prime seconde ottenute
- messa in carico dei rifiuti non recuperabili ottenuti e posizionamento in area dedicata
- invio agli impianti finali delle MPS, rifiuti recuperabili e rifiuti non recuperabili

TRATTAMENTO RAEE

La ditta recupera dai RAEE le componenti metalliche e plastiche, mediante il disassemblaggio-smontaggio manuale, la rimozione di componentistica per il successivo avvio alle proprie linee di recupero o ad impianti terzi recuperatori; non esegue alcuna attività su tubi catodici (CRT) che potranno essere ritirati per essere avviati a terzi.

PROCESSO DI RIUTILIZZO

L'attività svolta nel sito dovrà privilegiare in ordine di priorità:

1. Il riutilizzo dei prodotti previa verifica tecnico-qualitativa
2. Il riciclo/recupero di materiali

In particolare per ciò che concerne il riutilizzo, eventuali trattamenti di smontaggio/disassemblaggio funzionali all'ottenimento di prodotti riutilizzabili, nonché la pulizia/bonifica ed eventuale lavaggio chimico-fisico, effettuata in particolare sui rifiuti di imballaggi, dovranno essere applicati allo scopo di eliminare le impurità presenti ed ottenere prodotti che possano essere destinati esclusivamente all'utilizzo originario.

CONTROLLI DI PROCESSO

Sono previste apposite procedure di controllo finalizzate a verificare la rispondenza del materiale in entrata rispetto alle potenzialità e caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle autorizzazioni concesse, e vengano adottati accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione.

Se il rifiuto risulta sporco di olii e/o morchie almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero il responsabile della gestione verifica le analisi effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono stati prodotti. Richiederà l'aggiornamento delle analisi del rifiuto ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Saltuariamente, sotto la sorveglianza del responsabile della gestione del centro e presenti anche gli autisti dei mezzi conferitori, verranno prelevati dei campioni di verifica dei rifiuti che verranno inviati a un laboratorio chimico di fiducia della Elite ambiente; in attesa di verifica delle analisi sui rifiuti in ingresso, lo stesso non verrà avviato alla lavorazione finale.

A ogni tipologia di rifiuto è dedicato uno spazio apposito (vedi lay-out): queste indicazioni sono ripetute con cartellonistica e segnaletica poste sulle installazioni fisse dell'impianto.

Durante il periodo di stoccaggio verrà ripetutamente controllato lo stato di conservazione degli imballi e, in caso di anomalie, si procederà al riconfezionamento. In ogni caso, tutte le aree interessate sono dotate di cordolo di contenimento e pozzetto cieco di raccolta degli spanti.

Verrà impiegato personale con esperienza nelle specifiche mansioni svolte ed in particolare per i tecnici con funzioni di programmazione e controllo dell'attività, verrà garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione, così da assicurare un tempestivo intervento in caso di imprevisti.

DESCRIZIONE DEL LAYOUT IMPIANTO

Le aree coperte e scoperte sono interamente pavimentate e recintate. Le acque di dilavamento dei piazzali esterni vengono confluite in una rete di captazione delle stesse e quindi ad impianto di trattamento e scarico in fognatura.

Tutte le aree adibite alle lavorazioni dei rifiuti sono definite nel lay-out e in loco sono presenti delle opportune cartellonistiche.

- capannone 1:

Area preaccettazione e area emergenza

Stoccaggio, selezione-cernita dei rifiuti e macinazione e lavaggio di ferro e plastica

- capannone 2:

Area emergenza

Riduzione volumetrica, macinazione della plastica, stoccaggio MPS, linea RAEE con stoccaggio e officina manutenzioni interne

- capannone 3:

Area preaccettazione e area emergenza

Messa in riserva dei rifiuti

- futura area esterna coperta:

Deposito temporaneo, messa in riserva rifiuti non pericolosi e imballaggi riutilizzabili.

POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

I quantitativi massimi di rifiuti messi in riserva presso l'impianto saranno pari a:

- 100 t di rifiuti pericolosi

- 100 t di rifiuti non pericolosi

I quantitativi massimi di rifiuti lavorati al giorno (R3-R4) presso l'impianto saranno pari a:

- 80 t/g rifiuti lavorati al giorno (R3-R4) pericolosi e non pericolosi.

SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI AUTOPRODOTTI

Raggiunte le quantità di rifiuti stoccati idonei alla formazione di singoli carichi per gli impianti di destinazione, si provvederà allo smaltimento finale.

I rifiuti autoprodotti verranno consegnati ad impianti regolarmente autorizzati a norma di legge:

- impianti di discarica di II categoria
- impianti di discarica di I categoria
- impianti di incenerimento
- impianti di trattamento
- impianti di stoccaggio

GESTIONE DELLE ACQUE

I capannoni saranno pavimentati e dotati di cordoli per il contenimento degli spanti. Saranno presenti inoltre bacini di contenimento per le zone di stoccaggio dei liquidi (area serbatoi).

Le aree interne annesse agli impianti e soggette a potenziali sversamenti dovuti alle operazioni di cernita e selezione, saranno dotate di una serie di pozzetti a circuito chiuso che, una volta captati gli spanti e i colaticci, li convogliano nell'impianto di trattamento acque di lavaggio, assieme alle acque di processo utilizzate per il lavaggio in continuo dei rifiuti durante le operazioni di trattamento.

Tutta l'area esterna di transito e movimentazione sarà pavimentata, cordolata mediante recinzione e dossi di contenimento in prossimità degli accessi carrai e pedonali, così da delimitare l'area lungo tutto il suo perimetro esterno. Inoltre, per isolare l'area in caso di sversamenti accidentali, saranno predisposte due valvole di intercettazione a monte degli scarichi in rete consortile, sia per le acque nere, che per le acque bianche.

Il sito sarà dotato di rete di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale, di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e di impianto di trattamento costituito da dissabbiatore e disoleatore, che recapiterà le acque trattate e le acque di seconda pioggia in rete fognaria

I pluviali verranno raccolti in una vasca interrata, che servirà per la raccolta delle acque che verranno riutilizzate come acque di processo, l'esubero dei pluviali verrà inviato nella rete di raccolta acque bianche.

Nessuno scarico di acque di processo industriale derivanti dalla lavorazione dei rifiuti (lavaggio) o da spanti/colaticci generati nella fase di cernita e preparazione alla lavorazione dei rifiuti, verrà convogliata nelle fognature.

Tali acque industriali saranno sempre contenute in impianti a circuito chiuso e periodicamente smaltite presso impianti autorizzati.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

ATMOSFERA E CLIMA

I dati sono stati acquisiti dall'osservatorio ARPAV di Teolo e riguardano la stazione di Lonigo, che è la più prossima al sito. I parametri presi in considerazione sono quelli ritenuti più significativi: piovosità e venti prevalenti.

I dati mostrano come clima della pedemontana vicentina sia caratterizzato da basse precipitazioni, soprattutto nel mese di luglio.

FLORA E FAUNA

La presenza e l'azione dell'uomo nell'ambiente dei Colli Berici ha alterato profondamente la copertura vegetazionale originaria, soprattutto attraverso i disboscamenti effettuati per creare nuovi terreni da coltivare e l'introduzione di specie alloctone.

Il patrimonio floristico dei Berici assume una notevole importanza per la presenza di alcuni endemismi e aree di particolare rilievo floristico e vegetazionale, come ad esempio una vegetazione palustre presente nel Lago di Fimon, o le pendici del Monte Comunale e le zone umide, costituite dal laghetto di Brendola e dal bacino di Polesine (Sossano).

Il rapporto delle attività umane con il territorio ha dato luogo a prati, coltivi, radure e terrazzamenti, che spesso si adattano a preesistenti situazioni ambientali naturali: ciò ha favorito l'insediarsi di particolari essenze, quali la vite, l'ulivo, il gelso, il cipresso.

Un'importante zona umida situata nelle vicinanze è il Lago di Fimon, bacino lacustre alimentato da alcuni ruscelli perenni e da sorgenti periferiche. L'area svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista faunistico, in particolare come zona di rifugio, svernamento e nidificazione per svariate specie di avifauna acquatica.

Il quadro faunistico generale dei Colli Berici appare relativamente ricco, pur non ospitando un particolare tipo di fauna, ed è costituito soprattutto da animali caratteristici degli agroecosistemi e delle formazioni forestali degradate (Lepre comune, diverse specie di roditori e insettivori, piccoli carnivori quali Volpe, Tasso, Faina e Donnola). Laddove l'ambiente naturale risulta relativamente integro e non ancora compromesso dalle attività di sfruttamento agricolo, l'assetto faunistico si presenta più variegato. L'avifauna è abbastanza ricca e annovera diverse specie di interesse comunitario.

PAESAGGIO

Il territorio agricolo intensamente coltivato, che caratterizza la pianura attorno ai Colli Berici e anche le ampie valli che s'insinuano all'interno del rilievo, è formato da un susseguirsi continuo di piccoli appezzamenti coltivati, delimitati unicamente da fossi e da scoline rettilinee, che rappresentano gli ultimi ambienti dove si concentra una maggiore diversità biologica.

Nell'area collinare il paesaggio appare più articolato, con aree a terrazzamenti coltivati, che con l'aumentare della quota cedono il passo a una vegetazione spontanea sempre più fitta.

SALUTE PUBBLICA

Dal punto di vista sanitario, tra gli effetti indiretti prodotti dalle modificazioni dell'ambiente, ed in particolare dall'inquinamento, il più preoccupante è quello che si può produrre sulla salute umana.

Esistono criteri che tengono conto di due difficoltà oggettive:

- La frequente mancanza di dati epidemiologici di routine che permettano di individuare con accettabile sicurezza eventuali relazioni causa-effetto in rapporto alla situazione preesistente all'intervento;

- La scarsa possibilità di valutare eventuali associazioni possibili tra i rischi attribuibili all'impatto degli interventi progettati e le stime degli indici di morbidità e mortalità tra la popolazione esposta.

Tra i criteri di indagine l'attenzione è rivolta all'ambito territoriale di riferimento con analisi delle comunità umane che vivono nelle zone coinvolte dalla realizzazione e dell'esercizio dell'impianto ed eventuale dismissione dell'intervento oggetto di studio.

INTERFERENZA CON IL SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE

Tutte le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti si svolgeranno all'interno dell'edificio. All'interno verrà realizzata una rete di pozzetti ciechi per la raccolta e lo smaltimento di eventuali spanti e colaticci.

Le acque da scaricare all'impianto consortile consistono nelle sole acque di dilavamento del piazzale esterno. La ditta ha predisposto:

- la raccolta delle acque di dilavamento piazzale con un nuovo collettore che attraversa l'intero piazzale e il loro invio a vasca di raccolta;
- la depurazione delle acque di prima pioggia nella vasca stessa che ha funzione di dissabbiamento e disoleazione prima dell'invio delle acque alla fognatura.

INTERFERENZA CON IL SISTEMA IDRICO SOTTERRANEO

La sistemazione del sito (piazzali e interni dei capannoni interamente pavimentati) è tale da far ritenere estremamente improbabile ogni interferenza con il sistema idrico sotterraneo.

Sversamenti ed infiltrazioni nel sottosuolo vengono evitati mediante un sistema di collettamento delle acque (e degli eventuali colaticci), ed l'impermeabilizzazione del pavimento e di canalette, pozzetti e bacino di contenimento.

EMISSIONI GASSOSE

Le aspirazioni delle polveri vengono convogliate ad un camino; come prescritto periodicamente viene effettuato un campionamento delle emissioni per verificarne gli eventuali micro-inquinanti presenti.

Inoltre verrà installato un filtro a maniche per la captazione delle polveri eventualmente presenti nelle camere di macinazione.

Pertanto l'attività avrà un unico punto di emissione in atmosfera, al quale verrà fatta confluire l'aria aspirata dal capannone 1 e 2, nonché l'emissione in uscita dalla cabina in depressione pretrattata con filtro a carboni attivi.

EMISSIONI SONORE

Le attività dei mezzi d'opera e degli impianti (macinazione, ecc.) produrranno un impatto acustico persistente, di basse ampiezza e frequenza. Tale impatto sarà mitigato con apposite schermature degli impianti più rumorosi.

L'impatto acustico sui dintorni dell'impianto è stato valutato nella relazione di compatibilità acustica e si dimostra essere estremamente basso.

PRODUZIONE DI RIFIUTI

Le operazioni di recupero di rifiuti produrranno quantità non trascurabili di rifiuti speciali. A questi si aggiungono i rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle emissioni e degli scarichi. Complessivamente si stima che la produzione di rifiuti sarà dell'ordine del 5-10% rispetto alla quantità di Materie Prime Secondarie ottenute, con prevalenza di rifiuti non pericolosi.

OCCUPAZIONE

L'attività si inserirà nel contesto socio-economico dell'ambiente all'intorno come una nuova realtà che fornirà occupazione per personale direttamente impiegato (si stima l'impiego di 7-10 persone) ed occasioni per l'indotto (servizi e forniture).

VIABILITÀ

Il sito è facilmente raggiungibile dall'autostrada A4, visto che si trova a circa 4 km dal casello di Montecchio. La via Mazzini rappresenta un tratto della viabilità comunale interna alla zona industriale, e pertanto interessata esclusivamente al transito di mezzi commerciali (autocarri, furgoni).

L'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti comporterà la circolazione di ca 7-8 camion al giorno (complessivi per le operazioni di carico e di scarico): attualmente, in media, transitano all'impianto ca 6-7 camion al giorno. Complessivamente la circolazione di mezzi associata alle attività della ditta rimarrà sostenibile per la rete viaria della zona.

STIMA DEGLI IMPATTI

Il proponente ha utilizzato un sistema matriciale per individuare in modo sistematico le più significative interazioni opera - ambiente, ed in particolare l'identificazione delle componenti ambientali maggiormente suscettibili di impatto.

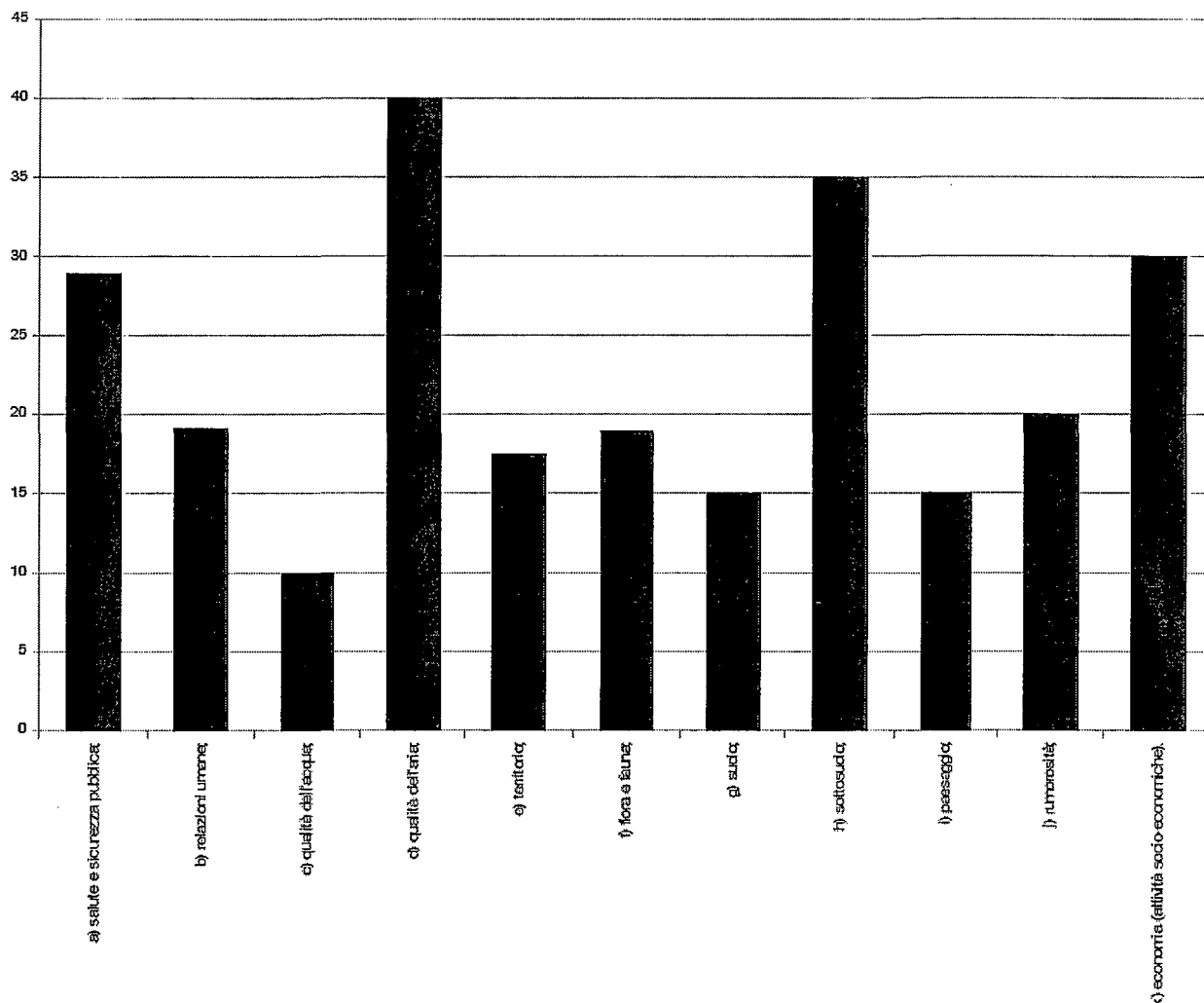
Ciascun elemento d'impatto (in un intorno predefinito e, nella fattispecie, pari a 1 km) altera le preesistenti condizioni di equilibrio delle varie componenti ambientali in misura che può essere molto marcata, nulla o può variare fra questi due estremi con gradi intermedi. Tra la specifica componente ambientale ed il singolo elemento d'impatto è stato indicato un possibile livello di correlazione:

- nullo (con valore pari a 0);
- minimo (con valore pari a 1);
- medio (con valore pari a 2);
- massimo (con valore pari a 4).

La somma dei valori d'influenza ponderale di tutti e 9 gli elementi d'impatto su ciascuna componente ambientale è stata normalizzata imponendone la somma pari a 10.

Elementi d'impatto	Descrizione	Magnitudo
1. alterazione della destinazione d'uso e delle potenziali risorse del sito;	L'avvio dell'attività di recupero e messa in riserva non modificherà significativamente la destinazione d'uso del sito. Non sono previste modificazioni sostanziali alla configurazione attuale del sito (capannone + piazzale). Si è scelta la magnitudo minore per la destinazione d'uso considerata.	1
2. esposizione - visibilità dell'impianto;	Pur essendo il sito visibile dalla strada d'accesso al centro di Brendola, l'impatto visivo dell'attività non viene modificata rispetto a quanto già in essere.	2
3. interferenza con il sistema idrico superficiale;	Le acque reflue eventualmente recapitate all'impianto vengono raccolte in pozzi ciechi e smaltite come rifiuti. Nel piazzale sarà realizzato un impianto di trattamento per la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche. Le acque saranno recapitate all'impianto consortile di trattamento.	1
4. interferenza con il sistema idrico sotterraneo;	In assenza di un acquifero profondo nessuna interferenza è possibile con il sistema idrico sotterraneo.	1
5. aumento del traffico sulla rete viaria afferente;	Come mostrato nell'allegato 2 è atteso un modesto aumento del traffico veicolare, dell'ordine del 4-8%. L'aumento è tale da non modificare l'attuale flusso del traffico.	1
6. emissioni solide e gassose in atmosfera;	Tutte le operazioni verranno svolte all'interno del capannone che sarà dotato di sistemi di abbattimento idonei ai vari flussi emissivi. La movimentazione nel piazzale darà origine a una modesta polverosità nei dintorni.	4
7. Emissioni sonore;	Le operazioni logistiche e di lavorazione danno origine a una rumorosità contenuta, principalmente all'interno del sito. Lo studio di impatto acustico ha mostrato come il livello sonoro nella zona non sarà modificato in maniera significativa.	2
8. produzione di rifiuti	Le operazioni di recupero di rifiuti produrranno quantità non trascurabili di rifiuti speciali. A questi si aggiungono i rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle emissioni e degli scarichi. Complessivamente si stima che la produzione di rifiuti sarà dell'ordine del 5-10% rispetto alla quantità di Materie Prime Secondarie ottenute, con prevalenza di rifiuti non pericolosi.	6
9. occupazione delle maestranze locali (produzione di nuove occasioni di lavoro).	Per la gestione dell'impianto sarà necessario ricorrere a maestranze qualificate locali oltre ad autisti e operatori di mezzi d'opera. Anche l'indotto si sarebbe avvantaggiato per acquisti di materiale e servizi.	3

Moltiplicando il valore della magnitudo del generico elemento per il valore dell'influenza ponderale sulla specifica componente ambientale è stato ricavato il valore dell'impatto elementare "Ie" di quell'elemento su quella componente. Sommando i valori degli impatti elementari "Ie" dovuti ai 9 elementi è stato ricavato il valore dell'impatto ambientale "I" su quella specifica componente ambientale. La valutazione sugli impatti complessivi è illustrata nel grafico seguente:



CONCLUSIONI

Lo Studio d'Impatto Ambientale appare confuso e mal organizzato (es. alcuni paragrafi sono costituiti dal solo titolo). Le valutazioni sono per lo più soggettive. L'impatto dell'attività di cantiere non è stato minimamente analizzato. La gestione delle acque meteoriche è generica e si indica come recapito la fognatura senza una verifica dimensionale dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. L'analisi del quadro di riferimento programmatico è generica, vi è da rilevare tuttavia che l'impianto è localizzato in zona industriale e non risultano particolari vincoli o prescrizioni. Per quanto riguarda gli impatti si ritiene di maggior interesse la componente ambientale rumore che è stata analizzata in apposito documento a firma della dott.ssa Svegliado e la componente sottosuolo alla luce della sensibilità dell'area di localizzazione (area di ricarica/tutela degli acquiferi).

Nonostante le carenze evidenziate e contraddizioni nella documentazione si ritiene che gli impatti dell'attività possano essere considerati accettabili, anche alla luce dell'utilità pubblica del recupero dei rifiuti, se l'attività di recupero rifiuti è svolta nel rispetto della normativa e con lo scopo di ottenere materie prime seconde o "non rifiuti" con le caratteristiche previste dalla norma. Per quanto sopra appare necessario un'attenta caratterizzazione dei rifiuti e di quanto prodotto.

Tutto ciò premesso,

LA COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.

visti lo Studio d'Impatto Ambientale, gli elaborati progettuali allegati alla domanda e le integrazioni pervenute;

vista l'istruttoria tecnica della sottocommissione V.I.A. agli atti;

valutate e condivise le considerazioni dell'istruttoria della sottocommissione;

considerato quanto emerso nelle riunioni plenarie;

ritenuto opportuno demandare al Servizio Suolo della Provincia la precisa individuazione delle operazioni ammissibili e le eventuali prescrizioni connesse;

dato atto che l'azienda in sede di riunione del 2/12/2011 ha dichiarato che :

- ☐ *non risultano di interesse i rifiuti costituiti da scorie, forme a anime di fonderia,*
- ☐ *che vengono lavorati i contenitori di vernici e non le pitture/vernici stesse,*
- ☐ *che i serbatoi giungono in azienda già bonificati;*
- ☐ *che i big bag contenenti il fango vengono posizionati in bacino di contenimento in cui si raccolgono gli spanti della parte liquida;*

rilevato che non si ritiene sufficiente il piano di monitoraggio pervenuto e necessaria una rivisitazione e la esplicitazione della metodologia e tempistica dei controlli, nonché la verifica dell'efficacia dei carboni attivi previsti per il trattamento dell'aria proveniente dalla cabina posta in depressione, in cui devono essere lavorati i rifiuti comportanti emissioni, in quanto con componente volatile/odorigena;

rilevata la sensibilità del sito (area di tutela degli acquiferi) e la necessità di un monitoraggio a tutela della falda e della ditta stessa;

considerata la necessità di evitare la diffusione di odori, anche per la presenza di una vicina zona abitata, limitando il tempo di stoccaggio di rifiuti biodegradabili;

dato atto che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/99 e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06;

vista la L.R. n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

rilevato che sono presenti i seguenti componenti:

- Dott. Ruggero Giorio
- Dott.ssa Daniela Mioni
- Arch. Riccardo Montanari
- Dott. Eric Pavan
- Ing. Paolo Franchetti
- Dott. Andrea Sottani
- Ing. Carmelo Ianni
- Dott. Tiziano Busato
- Ing. Filippo Squarcina Responsabile Ufficio V.I.A. con delega del Presidente della Commissione V.I.A
- Ing. Pierluigi Montanini con delega del Direttore dell'ARPAV
-

Ed assenti:

- Dott. Angelo Macchia Presidente della Commissione V.I.A

esprime a maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

di compatibilità ambientale alle seguenti

PRESCRIZIONI

Gestione aree

1. Le aree esterne non dovranno essere oggetto di alcun stoccaggio di rifiuti, MPS nonché materie prime. Il lay out dell'impianto dovrà pertanto essere aggiornato collocando eventualmente all'interno del capannone gli stoccaggi ora esterni e rivedendo contestualmente le quantità massime stoccabili.

Monitoraggi ambientali

1. La ditta dovrà prevedere il monitoraggio e controllo relativo alle varie componenti ambientali definendo metodologia e tempistica dei controlli.

Rumore

1. Entro due mesi dall'inizio dell'attività (nella fase a regime dell'assetto impiantistico) dovrà essere verificato, mediante rilievi strumentali secondo le prescrizioni tecniche del DM 16 marzo 1998, il rispetto dei valori previsti. Il monitoraggio dovrà essere effettuato durante lo svolgimento delle attività rumorose e dello stesso dovranno essere preventivamente (almeno 10 giorni prima) informati il Comune ed ARPAV, che potranno presenziare allo stesso. Nel caso i valori non siano rispettati dovranno essere messi in opera i correttivi necessari concordati con l'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

Emissioni in atmosfera

1. La Ditta, ancorché mantenendo un unico punto di emissione, dovrà predisporre separati punti di campionamento per le emissioni trattate con filtro a carboni attivi in uscita dalla cabina in depressione e per le emissioni trattate con filtro a maniche.

2. I limiti di riferimento sono 50 mgC/Nmc per le emissioni della cabina e 20 mg/Nmc per le polveri per le emissioni trattate con filtro a maniche.

3. Il camino dovrà essere realizzato ad una altezza tale da rispettare la seguente condizione: "le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta".

Suolo e sottosuolo

1. La Ditta dovrà dotarsi di un piano di monitoraggio delle acque sotterranee relative alla prima circolazione di falda da conseguirsi con la posa di almeno 3/4 piezometri di cui 1 di monte e 2/3 di valle; la periodicità di analisi e il set analitico dovrà essere concordato con ARPAV, fermo restando la produzione di una sessione di analisi pre-operam a set esteso.

Acque

1. Lo scarico in fognatura è subordinato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti fissati dall'Ente gestore.

2. Nella predisposizione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali i pozzetti di campionamento delle acque di prima e seconda pioggia dovranno essere collocati a monte di eventuali punti di confluenza, e in ogni caso in uscita dal trattamento per le acque di prima pioggia e con esclusione delle acque dei pluviali per le acque di seconda pioggia.

3. I pozzetti di cui al punto 1. devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore); devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo e idonei alle misure di portata.

4. La ditta dovrà provvedere ad allestire appositi manufatti per contenere, nel caso di incendio, le acque utilizzate nell'intervento di spegnimento.

Rifiuti

1. All'impianto potranno essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella (Tab. 1).

Tab. 1

02 01 04	02 01 08 *	02 01 10	02 03 03	02 03 04	02 03 05	02 05 01	02 05 02
02 06 03	02 07 04	02 07 05	03 01 04 *	03 01 05	03 03 01	03 03 05	03 03 08
03 03 09	03 03 10	03 03 11	04 01 06	04 01 07	04 01 08	04 01 09	04 02 09
04 02 19 *	04 02 20	04 02 21	04 02 22	06 03 14	06 03 15 *	06 03 16	06 05 02 *
06 05 03	06 06 02 *	06 06 03	06 09 02	06 11 01	07 01 11 *	07 01 12	07 02 11 *
07 02 12	07 02 13	07 03 11 *	07 03 12	07 04 11 *	07 04 12	07 05 11 *	07 05 12
07 06 11 *	07 06 12	07 07 11 *	07 07 12	08 01 11 *	08 01 12	08 01 19 *	08 01 20
08 02 02	08 02 03	10 01 01	10 01 02	10 01 03	10 01 05	10 01 07	10 01 14 *
10 01 15	10 01 16 *	10 01 17	10 01 20 *	10 01 21	10 02 01	10 02 02	10 02 07
10 02 08	10 02 10	10 02 11	10 02 12	10 02 13 *	10 02 14	10 02 15	10 03 05
10 03 23 *	10 03 24	-----	-----	10 10 10	10 10 12	10 11 03	10 12 01
10 12 03	10 12 05	10 12 06	10 12 08	10 12 09 *	10 12 10	11 01 09 *	11 01 10
11 01 11 *	11 01 12	11 01 13 *	11 01 14	11 02 03	11 02 05 *	11 02 06	12 01 01
12 01 02	12 01 03	12 01 04	12 01 05	12 01 08 *	12 01 09 *	12 01 14 *	12 01 15
12 01 16 *	12 01 17	12 01 18 *	12 01 21	12 03 01 *	13 02 04 *	13 02 05 *	13 02 06 *
13 02 07 *	13 02 08 *	13 08 02 *	15 01 01	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 05
15 01 06	15 01 07	15 01 09	15 01 10 *	15 01 11 *	15 02 02 *	15 02 03	16 01 03
16 01 07 *	16 01 12	16 01 13 *	16 01 14 *	16 01 15	16 01 16	16 01 17	16 01 18
16 01 19	16 01 20	16 01 21 *	16 01 22	16 02 13 *	16 02 14	16 02 15 *	16 02 16
16 03 03 *	16 03 04	16 03 05 *	16 03 06	16 05 04 *	16 05 05	16 06 01 *	16 06 02 *
16 06 03 *	16 06 04	16 06 05	16 06 06 *	16 08 01	16 08 02 *	16 08 03	16 08 04
16 08 07 *	16 11 01 *	16 11 02	16 11 03 *	16 11 04	16 11 05 *	16 11 06	17 01 01
17 01 02	17 01 03	17 01 06 *	17 01 07	17 02 01	17 02 02	17 02 03	17 02 04 *
17 03 01 *	17 03 02	17 04 01	17 04 05	17 04 07	17 04 09 *	17 04 10 *	17 04 11
17 05 03 *	17 05 04	17 05 05 *	17 06 01 *	17 06 03 *	17 06 04	17 08 01 *	17 08 02
17 09 03 *	17 09 04	19 01 11 *	19 01 12	19 01 13 *	19 01 14	19 01 17 *	19 06 05
19 06 06	19 08 02	19 08 05	19 08 11 *	19 08 12	19 08 13	19 08 14	19 09 02

19 09 03	19 09 05	19 09 06	19 10 01	19 12 01	19 12 02	19 12 03	19 12 04
19 12 05	19 12 07	19 12 08	19 12 10	19 12 11 *	19 12 12	20 01 01	20 01 10
20 01 11	20 01 25	20 01 26 *	20 01 29 *	20 01 30	20 01 33 *	20 01 34	20 01 35 *
20 01 36	20 01 37 *	20 01 38	20 01 39	20 01 40	20 02 03	20 03 02	20 03 03
20 03 07	17 04 02	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi ed è ammessa la miscelazione in deroga di cui all'art. 187 del d.lgs. 152/06 per rifiuti pericolosi aventi lo stesso CER e con caratteristiche diverse di pericolo.

Nella miscelazione dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

- Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

- Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.

- Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.

- Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.

- Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.

- La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.

- Le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile allegato; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.

- La codifica "CER" delle miscele in deroga di cui al presente punto, deve essere individuata dal capitolo 19 – ad eccezione degli oli usati – con caratteristiche di rifiuto "pericoloso".

- Le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono..

- Le prescrizioni in materia di miscele in deroga potranno essere successivamente riviste/modificate alla luce dell'emanazione di specifiche direttive regionali.

3. Gli stoccaggi dovranno essere dotati di opportuna cartellonistica atta ad identificare il singolo rifiuto (per specifico codice CER).
4. Le lavorazioni di rifiuti comportanti emissioni, in quanto con componente volatile/odorigena, devono essere effettuate all'interno dell'apposita cabina tenuta in depressione.
5. Lo stoccaggio dei fanghi in big-bag e dei contenitori di rifiuti liquidi o comunque con componente liquida separabile dovrà avvenire in area dotata di bacino di contenimento.
6. I rifiuti biodegradabili non potranno permanere all'interno dell'impianto per un periodo superiore alle 72 ore.

Altro

1. Il provvedimento di autorizzazione sia subordinato all'acquisizione della planimetria aggiornata in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. 151/05 in ordine alla suddivisione dell'area di gestione dei RAEE nei diversi settori nonché per il delineato divieto di stoccaggi esterni di rifiuti, MPS e materie prime con eventuale loro collocazione all'interno del capannone e rivisitazione delle quantità massime stoccabili.
2. La ditta, alla luce del nuovo lay-out, verifichi la necessità di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e ne trasmetta copia contestualmente alla certificazione di fine lavori e comunicazione di avvio impianto.
3. L'esercizio dell'impianto è subordinato al rispetto delle prescrizioni del Servizio Suolo della Provincia relative alla precisa individuazione delle operazioni di recupero ammissibili e alla corretta effettuazione delle stesse.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A. INTEGRATA AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 10/99, CON

il Sindaco del Comune di Brendola

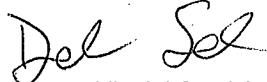
CON FUNZIONE DI CONFERENZA DI CUI ALL'ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3/4/2006, N. 152 E DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 10/99

esprime a maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi (approvazione progetto) e l'esercizio provvisorio dell'impianto stesso con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 3/00, subordinatamente alle prescrizioni di compatibilità ambientale.

Il Segretario della Commissione VIA
Dott.ssa Cristina Del Sal

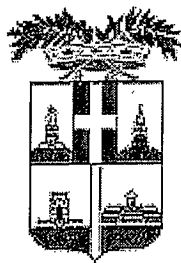


Il Responsabile del Servizio VIA
Ing. Filippo Squarcina



Il Presidente della Commissione VIA
Dott. Angelo Macchia





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza

DITTA ELITE: PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME DA PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. DEL 2/12/2011

A seguito della decisione della Commissione V.I.A. e sulla base delle informazioni fornite nella documentazione progettuale della ditta Elite per l'impianto in Brendola – via Mazzini - si riportano qui di seguito le prescrizioni del Servizio Suolo per la precisa individuazione delle operazioni ammissibili e la corretta effettuazione delle stesse:

1. la quantità massima di rifiuti accettabili all'impianto è pari a **80 t./giorno**.
2. la quantità massima di rifiuti (intesa come somma di quantitativi sottoposti alle operazioni R3, R4 ed R12) è stabilita in **80 t./giorno (19.200 t./anno)**.
3. le quantità massime stoccabili all'interno dell'impianto sono stabilite in **100 t. di rifiuti pericolosi** e **100 t. di rifiuti non pericolosi**.
4. All'impianto potranno essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella (Tab. 1).

Tab. 1

02 01 04	02 01 08 *	02 01 10	02 03 03	02 03 04	02 03 05	02 05 01	02 05 02
02 06 03	02 07 04	02 07 05	03 01 04 *	03 01 05	03 03 01	03 03 05	03 03 08
03 03 09	03 03 10	03 03 11	04 01 06	04 01 07	04 01 08	04 01 09	04 02 09
04 02 19 *	04 02 20	04 02 21	04 02 22	06 03 14	06 03 15 *	06 03 16	06 05 02 *
06 05 03	06 06 02 *	06 06 03	06 09 02	06 11 01	07 01 11 *	07 01 12	07 02 11 *
07 02 12	07 02 13	07 03 11 *	07 03 12	07 04 11 *	07 04 12	07 05 11 *	07 05 12
07 06 11 *	07 06 12	07 07 11 *	07 07 12	08 01 11 *	08 01 12	08 01 19 *	08 01 20
08 02 02	08 02 03	10 01 01	10 01 02	10 01 03	10 01 05	10 01 07	10 01 14 *
10 01 15	10 01 16 *	10 01 17	10 01 20 *	10 01 21	10 02 01	10 02 02	10 02 07
10 02 08	10 02 10	10 02 11	10 02 12	10 02 13 *	10 02 14	10 02 15	10 03 05
10 03 23 *	10 03 24	-----	-----	10 10 10	10 10 12	10 11 03	10 12 01
10 12 03	10 12 05	10 12 06	10 12 08	10 12 09 *	10 12 10	11 01 09 *	11 01 10
11 01 11 *	11 01 12	11 01 13 *	11 01 14	11 02 03	11 02 05 *	11 02 06	12 01 01
12 01 02	12 01 03	12 01 04	12 01 05	12 01 08 *	12 01 09 *	12 01 14 *	12 01 15
12 01 16 *	12 01 17	12 01 18 *	12 01 21	12 03 01 *	13 02 04 *	13 02 05 *	13 02 06 *
13 02 07 *	13 02 08 *	13 08 02 *	15 01 01	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 05
15 01 06	15 01 07	15 01 09	15 01 10 *	15 01 11 *	15 02 02 *	15 02 03	16 01 03
16 01 07 *	16 01 12	16 01 13 *	16 01 14 *	16 01 15	16 01 16	16 01 17	16 01 18
16 01 19	16 01 20	16 01 21 *	16 01 22	16 02 13 *	16 02 14	16 02 15 *	16 02 16
16 03 03 *	16 03 04	16 03 05 *	16 03 06	16 05 04 *	16 05 05	16 06 01 *	16 06 02 *

16 06 03 *	16 06 04	16 06 05	16 06 06 *	16 08 01	16 08 02 *	16 08 03	16 08 04
16 08 07 *	16 11 01 *	16 11 02	16 11 03 *	16 11 04	16 11 05 *	16 11 06	17 01 01
17 01 02	17 01 03	17 01 06 *	17 01 07	17 02 01	17 02 02	17 02 03	17 02 04 *
17 03 01 *	17 03 02	17 04 01	17 04 05	17 04 07	17 04 09 *	17 04 10 *	17 04 11
17 05 03 *	17 05 04	17 05 05 *	17 06 01 *	17 06 03 *	17 06 04	17 08 01 *	17 08 02
17 09 03 *	17 09 04	19 01 11 *	19 01 12	19 01 13 *	19 01 14	19 01 17 *	19 06 05
19 06 06	19 08 02	19 08 05	19 08 11 *	19 08 12	19 08 13	19 08 14	19 09 02
19 09 03	19 09 05	19 09 06	19 10 01	19 12 01	19 12 02	19 12 03	19 12 04
19 12 05	19 12 07	19 12 08	19 12 10	19 12 11 *	19 12 12	20 01 01	20 01 10
20 01 11	20 01 25	20 01 26 *	20 01 29 *	20 01 30	20 01 33 *	20 01 34	20 01 35 *
20 01 36	20 01 37 *	20 01 38	20 01 39	20 01 40	20 02 03	20 03 02	20 03 03
20 03 07	17 04 02	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nota: Per tutti i rifiuti di cui alla tabella precedente, identificati con codice CER "a specchio", il campionamento e le analisi, ove necessarie al fine di escludere la pericolosità, sono effettuate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Presso l'impianto sono autorizzate le seguenti operazioni:

- **Messa in riserva** senza alcuna operazione di miscelazione, preliminare ad operazioni di recupero effettuate all'interno dell'impianto o per il successivo avvio ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12. I rifiuti avviati ad altri impianti dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso.

Codifica operazione: **R13**. Rifiuti ammessi: tutti i rifiuti di cui alla precedente Tab. 1

- **Messa in riserva** senza alcuna operazione di miscelazione, di rifiuti aventi caratteristiche odorigene e/o di biodegradabilità, per il successivo avvio ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12. I rifiuti non potranno permanere all'interno dell'impianto per un periodo superiore alle 72 ore e dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso.

Codifica operazione: **R13**. Rifiuti ammessi: rifiuti con caratteristiche odorigene e/o di biodegradabilità di cui alla seguente Tab. 2

Tab. 2

02.03.04	02.03.05	02.05.01	02.05.02	02.06.03	02.07.04	02.07.05	04.01.06
04.01.07	20.03.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- **Selezione e cernita** su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice, per eliminazione di eventuali impurità e con eventuale riduzione volumetrica (intesa come compattazione o triturazione) senza cambiamento della natura del rifiuto stesso. Il rifiuto in uscita manterrà lo stesso codice del rifiuto in ingresso e dovrà essere destinato ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11. Le impurità selezionate saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*) sotto la voce di "Altri rifiuti".

Codifica operazione: **R12**. Rifiuti ammessi: rifiuti indicati nella seguente Tab. 3

Tab. 3

02.01.04	02.01.08*	02.01.10	03.01.04*	03.01.05	03.03.01	03.03.08	04.01.08
04.01.09	04.02.09	04.02.21	04.02.22	07.02.13	08.01.11*	08.01.12	10.09.06
12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	12.01.16*	12.01.17	12.01.21
15.01.01	15.01.02	15.01.03	15.01.04	15.01.07	15.01.09	15.01.10*	15.01.11*
-----	16.01.07*	16.01.12	16.01.16	16.01.17	16.01.18	16.01.19	16.01.20

16.01.21*	16.01.22	16.02.15*	16.02.16	16.03.03*	16.03.04	16.03.05*	16.03.06
16.05.04*	16.05.05	16.08.01	16.08.02*	16.08.03	16.08.04	16.08.07*	16.11.01*
16.11.02	16.11.03*	16.11.04	16.11.05*	16.11.06	17.01.01	17.01.02	17.01.03
17.01.06*	17.01.07	17.02.01	17.02.03	17.02.04*	17.04.01	17.04.02	17.04.05
17.04.07	17.04.09*	17.04.11	17.06.04	17.08.01*	17.08.02	19.10.01	19.12.01
19.12.02	19.12.03	19.12.04	19.12.05	19.12.07	19.12.08	20.01.01	20.01.10
20.01.11	20.01.37*	20.01.38	20.01.39	20.01.40	20.03.02	20.03.03	-----

- **Selezione e cernita** su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice, per **separazione delle diverse frazioni recuperabili** (es. legno, carta, plastica, metalli, ecc.) e **con eventuale riduzione volumetrica** (intesa come compattazione o triturazione). I rifiuti in uscita (frazioni selezionate) saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*) e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11.

Codifica operazione: **R12**. Rifiuti ammessi: rifiuti indicati nella seguente Tab. 4.

Tab. 4

15.01.05	15.01.06	15.01.10*	15.02.02*	15.02.03*	17.02.04*	19.12.11*	19.12.12
20.03.07	16.01.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- **Selezione e cernita** su partite omogenee di rifiuti costituiti da R.A.E.E., identificati con lo stesso codice, per **separazione delle diverse frazioni recuperabili** (es. componenti rimossi, legno, plastica, metalli, ecc.) e **con eventuale riduzione volumetrica** (intesa come compattazione o triturazione). I rifiuti in uscita (frazioni selezionate) saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*) e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11.

Codifica operazione: **R12**. Rifiuti ammessi: rifiuti indicati nella seguente Tab. 5.

Tab. 5

16.02.13*	16.02.14	20.01.35*	20.01.36	-----	-----	-----	-----
-----------	----------	-----------	----------	-------	-------	-------	-------

Nota: In mancanza di codici appropriati riferiti al gruppo 19.12.XX, potranno essere utilizzati anche i seguenti codici:

Codice CER	Descrizione
13.02.XX*	Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13.03.XX*	Oli isolanti e termoconduttori di scarto
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (es.: tubi catodici)
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
16.06.XX	Batterie e accumulatori.
17.01.01	Cemento (eventuali componenti in cemento)

- **Condizionamento o Ricondizionamento** (inteso come travaso / trasferimento del rifiuto in altro contenitore con recupero eventuale dell'imballaggio di partenza / origine, finalizzato alla produzione di "M.P.S." dall'imballaggio, al riutilizzo dell'imballaggio per lo scopo originario alle condizioni stabilite dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 o alla gestione dello stesso come rifiuto) su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice. In caso di miscelazione dovranno essere rispettate le modalità e prescrizioni definite nel parere della Commissione VIA del 2/12/2011. Il rifiuto in uscita manterrà lo stesso codice del rifiuto in ingresso e dovrà essere destinato ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11. Gli eventuali rifiuti in uscita saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*).

Codifica operazione: **R12**. Rifiuti ammessi: rifiuti indicati nella seguente Tab. 6

Tab. 6

-----	-----	02 01 08 *	02 03 03	02 03 04	02 03 05	02 05 01	02 05 02
02 06 03	02 07 04	02 07 05	03 01 04 *	03 01 05	03 03 01	03 03 05	03 03 08

03 03 09	03 03 10	03 03 11	04 01 06	04 01 07	04 01 08	04 01 09	04 02 09
04 02 19 *	04 02 20	04 02 21	04 02 22	06 03 14	06 03 15 *	06 03 16	06 05 02 *
06 05 03	06 06 02 *	06 06 03	06 09 02	06 11 01	07 01 11 *	07 01 12	07 02 11 *
07 02 12	07 02 13	07 03 11 *	07 03 12	07 04 11 *	07 04 12	07 05 11 *	07 05 12
07 06 11 *	07 06 12	07 07 11 *	07 07 12	08 01 11 *	08 01 12	08 01 19 *	08 01 20
08 02 02	08 02 03	10 01 01	10 01 02	10 01 03	10 01 05	10 01 07	10 01 14 *
10 01 15	10 01 16 *	10 01 17	10 01 20 *	10 01 21	10 02 01	10 02 02	10 02 07
10 02 08	10 02 10	10 02 11	10 02 12	10 02 13 *	10 02 14	10 02 15	10 03 05
10 03 23 *	10 03 24	10 06 01	-----	10 09 03	10 09 05 *	10 09 06	10 09 07 *
10 09 08	10 09 11 *	10 09 12	10 10 03	10 10 10	10 10 12	10 11 03	10 12 01
10 12 03	10 12 05	10 12 06	10 12 08	10 12 09 *	10 12 10	11 01 09 *	11 01 10
11 01 11 *	11 01 12	11 01 13 *	11 01 14	11 02 03	11 02 05 *	11 02 06	12 01 01
12 01 02	12 01 03	12 01 04	12 01 05	12 01 08 *	12 01 09 *	12 01 14 *	12 01 15
12 01 16 *	12 01 17	12 01 18 *	12 01 21	12 03 01 *	13 02 04 *	13 02 05 *	13 02 06 *
13 02 07 *	13 02 08 *	13 08 02 *	15 01 07	16 01 13 *	16 01 14 *	16 01 15	16 01 16
16 01 20	17 01 01	17 01 02	17 01 03	17 01 06 *	17 01 07	17 02 02	17 03 01 *
17 03 02	17 04 10 *	17 05 03 *	17 05 04	17 05 05 *	17 06 04	17 08 01 *	17 08 02
17 09 03 *	17 09 04	19 01 11 *	19 01 12	19 01 13 *	19 01 14	19 01 17 *	19 06 05
19 06 06	19 08 02	19 08 05	19 08 11 *	19 08 12	19 08 13	19 08 14	19 09 02
19 09 03	19 09 05	19 09 06	19 12 05	19 12 07	19 12 08	19 12 10	19 12 11 *
19 12 12	20 01 10	20 01 11	20 01 25	20 01 26 *	20 01 29 *	20 01 30	20 01 33 *
20 01 34	20 02 03	20 03 03	-----	-----	-----	-----	-----

- **Selezione, cernita, con (eventuale) riduzione volumetrica** (intesa come compattazione o triturazione), finalizzata alla produzione di "M.P.S." per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI per i metalli ferrosi. Le eventuali frazioni residue di rifiuti in uscita saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*). Operazione da effettuarsi su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice, senza alcuna operazione di miscelazione.

- **Selezione, cernita, eventuale lavaggio dell'imballaggio** finalizzato all'ottenimento di imballaggi destinati al riutilizzo originario alle condizioni stabilite dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

Codifica operazione: **R4**. Rifiuti ammessi: rifiuti di metalli ferrosi e di metalli misti di cui alla seguente Tab. 7

Tab. 7

02.01.10	12.01.01	12.01.02	15.01.04	15.01.05	15.01.06	15.01.10*	15.01.11*
15.02.02*	15.02.03	16.01.07*	16.01.16	16.01.17	16.01.21*	16.02.14	16.02.16
16.05.04*	16.05.05	17.04.05	17.04.07	17.04.09*	19.10.01	19.12.02	19.12.11*
19.12.12	20.01.35*	20.01.36	20.01.40	16.01.03	-----	-----	-----

Nota: la "cessazione della qualifica di rifiuto" ai sensi del Regolamento UE n° 333/2011 per i soli rifiuti di ferro e di acciaio rimane condizionata alla presentazione della documentazione prevista dai punti 5 e 6 del medesimo Regolamento.

- **Selezione, cernita, con (eventuale) riduzione volumetrica** (intesa come compattazione o triturazione), finalizzata alla produzione di "M.P.S." per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche UNI ed EURO per i metalli non ferrosi. Le eventuali frazioni residue di rifiuti in uscita saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*). Operazione da effettuarsi su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice, senza alcuna operazione di miscelazione.

- **Selezione, cernita, eventuale lavaggio dell'imballaggio** finalizzato all'ottenimento di imballaggi destinati al riutilizzo originario alle condizioni stabilite dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

Codifica operazione: **R4**. Rifiuti ammessi: rifiuti di metalli **non** ferrosi e di metalli misti di cui alla seguente Tab. 8

Tab. 8

02.01.10	12.01.03	12.01.04	15.01.04	15.01.05	15.01.06	15.01.10*	15.01.11*
15.02.02*	15.02.03	16.01.07*	16.01.16	16.01.18	16.01.21*	16.02.14	16.02.16
16.05.04*	16.05.05	17.04.01	17.04.02	17.04.07	17.04.09*	19.12.03	19.12.11*
19.12.12	20.01.35*	20.01.36	20.01.40	16.01.03	-----	-----	-----

Nota: la "cessazione della qualifica di rifiuto" ai sensi del Regolamento UE n° 333/2011 per i soli rifiuti di alluminio rimane condizionata alla presentazione della documentazione prevista dai punti 5 e 6 del medesimo Regolamento.

- **Selezione, cernita, riduzione volumetrica** (intesa come triturazione), finalizzata alla produzione di "M.P.S." plastiche conformi alla norma UNI UNIPLAST 10667 per l'industria plastica. Le eventuali frazioni residue di rifiuti in uscita saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*). Operazione da effettuarsi su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice, senza alcuna operazione di miscelazione.

- **Selezione, cernita, eventuale lavaggio dell'imballaggio** finalizzato all'ottenimento di imballaggi destinati al riutilizzo originario alle condizioni stabilite dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

Codifica operazione: **R3**. Rifiuti ammessi: rifiuti di cui alla seguente Tab. 9 (plastica e frazioni selezionate da rifiuti misti)

Tab. 9

02.01.04	02.01.08*	07.02.13	12.01.05	15.01.02	15.01.05	15.01.06	15.01.10*
15.02.02*	15.02.03	16.01.19	16.01.21*	16.01.22	16.02.14	16.02.16	16.03.05*
16.03.06	17.02.03	17.02.04*	19.12.04	19.12.11*	19.12.12	20.01.39	20.03.07
16.01.03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- **Selezione, cernita, riduzione volumetrica** (intesa come compattazione), finalizzata alla produzione di "M.P.S." per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. Le eventuali frazioni residue di rifiuti in uscita saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX (inclusa la voce 19.12.11*). Operazione da effettuarsi su partite omogenee di rifiuto identificate con lo stesso codice, senza alcuna operazione di miscelazione.

Codifica operazione: **R3**. Rifiuti ammessi: rifiuti di cui alla seguente Tab. 10 (carta e frazioni selezionate da rifiuti misti).

Tab. 10

15.01.01	15.01.05	15.01.06	15.01.10*	15.02.02*	15.02.03	19.12.01	20.01.01
----------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------

Per i rifiuti per cui la ditta in fase progettuale dichiara di poter ottenere materie prime secondarie aventi caratteristiche conformi rispettivamente alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI per i metalli ferrosi, alle specifiche UNI ed EURO per i metalli non ferrosi, alla norma UNI UNIPLAST 10667 per l'industria plastica, alle specifiche delle norme UNI-EN 643 per la carta; il documento di collaudo dovrà dimostrare tale capacità di recupero per singolo codice con l'attestazione delle caratteristiche ottenute attraverso l'effettuazione di analisi di caratterizzazione. Dovrà inoltre essere presentata una proposta di verifica (temporale e/o quantitativa) di verifica di tali caratteristiche durante l'esercizio dell'impianto. Eventuali aree necessarie per poter stoccare i materiali in attesa di verificare i requisiti dovranno essere opportunamente individuate in un nuovo lay-out da presentare in sede di collaudo.

Nelle operazioni di collaudo la ditta dovrà anche:

1. Accertare l'effettiva utilità dell'abbattitore di odori prospettato dalla ditta tenuto conto delle sostanze impiegate e dandone conto nel relativo certificato; nell'ipotesi di accertata utilità dovranno esserne dettagliate modalità e tempi di utilizzo anche in relazione alle diverse situazioni in cui può trovarsi l'impianto in relazione alle tipologie di rifiuti stoccati.

2. Identificare le tipologie di rifiuti che necessitano di lavorazione all'interno della cabina in depressione.

Nella gestione dell'attività:

- A) Dovranno essere adottate tutte le procedure per evitare l'arrivo all'impianto di carichi non conformi e respingere gli stessi indipendentemente dalla percentuale di impurezze o rifiuti non autorizzati in esso contenuti. La ditta dovrà dare comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
- B) Ferma restando l'adozione di ogni misura di sicurezza, i contenitori di rifiuti (non in lavorazione presso le linee di impianto) a componente volatile dovranno essere mantenuti chiusi fino al loro avvio allo smaltimento o recupero;
- C) Le eventuali perdite dei contenitori dovranno comportare l'immediata ripresa dei rifiuti con la sostituzione dei contenitori deteriorati e tali operazioni dovranno essere riportate nel registro manutenzioni impianto;
- D) Dovrà essere garantita nel tempo un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;
- E) Dovranno essere mantenute le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività;
- F) Il layout di riferimento dovrà essere quello presentato in data 27/12/2001 (prot. 89624 del 28/12/2011) e dettagliato con nota prot. 89525 del 28/12/2011. Nelle aree contraddistinte dall'apposita lettera dovranno essere stoccati i rifiuti nel rispetto delle superfici e delle volumetrie indicate negli allegati 14 e 15 delle integrazioni del 16/11/2011, prot. 79417. Sono portate all'interno degli edifici industriali l'area denominata L, come estensione dell'area B2 (per una superficie di 30,94 mq e 185,64 mc) ed N (per una superficie di 71,05 mq e 426,30 mc). Tutti i depositi dei rifiuti dovranno avvenire per singolo codice. In una stessa area è possibile lo stoccaggio di più codici di rifiuti purché essi siano sempre separati e identificati con apposita cartellonistica riportante il codice CER di ogni diverso rifiuto presente. Dovranno essere in ogni caso tenuti separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.
- G) I rifiuti in ingresso in impianto per cui la ditta intende effettuare operazione R 13 dovranno essere stoccati nelle aree contraddistinte con le lettere A, E, F1, G, H. Successivamente, tali rifiuti potranno essere avviati alle successive operazioni di recupero autorizzate all'interno dell'impianto stesso oppure destinati ad altri impianti che effettuano operazioni di recupero da R1 a R12 quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che svolgono esclusivamente la messa in riserva (R13).
- H) I rifiuti in ingresso in impianto per cui la ditta intende effettuare direttamente l'operazione R 12 dovranno essere stoccati nelle apposite aree (C, D e cabina in depressione) per effettuare le operazioni R12. Qualora i rifiuti già sottoposti alle operazioni R12 non siano destinati al recupero presso l'impianto in oggetto dovranno essere stoccati nelle aree B1, B2 ed N.
- I) Ai fini di una tracciabilità nel processo di recupero, ogni passaggio interno tra le differenti operazioni di recupero dovrà essere documentato nell'apposito registro di carico-scarico dell'impianto.
- J) Ulteriori prescrizioni di natura gestionale ed operativa saranno definite nel provvedimento di esercizio definitivo sulla base degli elementi contenuti nel documento di collaudo e di eventuali controlli eseguiti durante la fase di esercizio provvisorio.

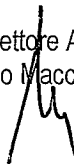
Emissione in atmosfera

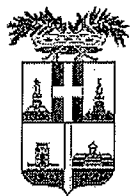
- La ditta deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
- Con la predetta comunicazione di avvio la ditta dovrà dare indicazione della quota del camino ed individuare le portate afferenti alle due tipologie di emissioni
- L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti entro i successivi 45 giorni.
- L'impresa deve effettuare il primo controllo analitico dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.V. della data in cui intende effettuare i prelievi. Nel corso di tale primo controllo dovrà essere svolta anche una caratterizzazione del flusso proveniente dalla cosiddetta "cabina pretrattamenti", secondo un criterio di rappresentatività in relazione alle caratteristiche di volatilità e odorigenecità dei rifiuti trattati.

- Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo del registro è riportato in app. 1, all. VI, parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema che dovrà essere richiesto al Servizio Aria.
- Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di A.R.P.A.V. [riportate nel sito specifico: <http://ippc.arpa.veneto.it>]. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di A.R.P.A.V. faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad A.R.P.A.V., la quale si esprime in merito.
- Per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura.
- La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi contestualmente al primo controllo analitico e che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo del registro è riportato in app. 2, all. VI, parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.V. entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

Vicenza, 28 dicembre 2011

Il Dirigente de Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia





PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Giunta

Servizio/Ufficio: V.I.A. 65
Proposta N° 2011/46

Oggetto: **ELITE AMBIENTE S.P.A. - TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE. D.LGS. N. 152/06, L.R. N. 10/99, L.R. N. 3/00.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI GIUNTA
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☒ Favorevole ☐ Contrario

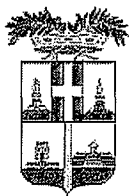
.....

Vicenza, 28/12/2011

IL DIRIGENTE
MACCHIA ANGELO



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° <u>396</u> DEL <u>30-12-2011</u>



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Giunta

Servizio/Ufficio: V.I.A. 65
Proposta N° 2011/46

Oggetto: **ELITE AMBIENTE S.P.A. - TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE. D.LGS. N. 152/06, L.R. N. 10/99, L.R. N. 3/00.**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI GIUNTA
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....

Vicenza, 30/12/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
MACCHIA ANGELO



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° <u>396</u> DEL <u>30-12-2011</u>

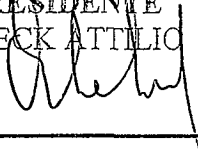
Deliberazione n. 396 del 30/12/2011

Parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 firmato dal Dirigente MACCHIA ANGELO in data 28/12/2011.

Visto favorevole di conformità alle leggi, statuto e regolamenti ai sensi del Decreto presidenziale del 05 giugno 2008 n. 36 e s.m.i. firmato dal Segretario Generale MACCHIA ANGELO in data 30/12/2011.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCHNECK ATTILIO



IL SEGRETARIO GENERALE
MACCHIA ANGELO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia per 15 giorni consecutivi

Vicenza,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

La stessa è stata trasmessa alla Prefettura in data

Vicenza,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

